

Le novità della riforma Fornero che scattano da gennaio per i precari della scuola

Disoccupazione, tocca all'Aspi

Durerà più dell'indennità, ma i requisiti sono stringenti

DI ANTIMO DI GERONIMO

L'indennità di disoccupazione va in soffitta. E al suo posto, dal 1° gennaio scorso, è entrata in vigore l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi). La novità è stata introdotta dall'articolo 2 della legge 92/2012 (la riforma Fornero) e sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione. La sostituzione vale per tutti i precari della scuola, sia per l'indennità con i requisiti ordinari che per quella con i requisiti ridotti. In quest'ultimo caso, la nuova indennità prende il nome di mini Aspi. Rispetto alla disciplina precedente, la novità principale è costituita dalla maggiore durata del beneficio e da forti restrizioni ai fini dell'accesso ai benefici per quanto riguarda i requisiti. Restrizioni compensate dall'importo un po' più consistente dell'assegno spettante. Ecco qualche dettaglio in più.

Requisiti ordinari

L'Aspi spetta ai lavoratori che avranno perso il lavoro a far data dal 1° gennaio scorso e che saranno in grado di far valere almeno due anni di assicurazione (almeno un contributo setti-

manale versato prima del 31.12.2010) e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (non meno di 52 settimane di contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012).

L'importo dell'indennità sarà pari al 75% della retribuzione media degli ultimi due anni, se tale retribuzione non supererà i 1.180 euro mensili. Intesi alla stregua di importo rivalutato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo.

Se invece la somma della retribuzione media risulterà superiore a tale cifra, l'importo sarà pari al 75%+ il 25% del differenziale tra la retribuzione media rivalutata e il 75% della medesima. In ogni caso l'importo totale non potrà essere superiore a 1.119,32 euro mensili. A differenza della vecchia indennità con i requisiti ordinari, che veniva erogata per 8 mesi ai disoccupati infracinquantenni e per 12 mesi ai disoccupati ultracinquantenni,

l'Aspi spetterà mediamente per più tempo. A regime, dal 2016: 12 mesi per i lavoratori fino a 55 anni di età e 18 mesi per gli ultra55enni (circolare Inps 142 del 18.12.2012).

Mini Aspi

I disoccupati che dal 1° gennaio scorso non saranno in grado di vantare il possesso dei requisiti per l'Aspi, potranno fruire di un'indennità sussidiaria denominata mini-Aspi. I requisiti previsti dalla legge sono i seguenti: «almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi». L'indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Dal 1° gennaio 2013, l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata. Ma per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito

l'assorbimento delle relative prestazioni nella mini-Aspi. Non di meno, con il messaggio 20774 del 17 dicembre scorso, l'Inps ha stabilito che chi ha maturato nel 2012 i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, solo per quest'anno, potrà fruire ancora del beneficio calcolato con i vecchi requisiti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente. La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini Aspi (75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno 2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili. La domanda per il riconoscimento della prestazione, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, dal momento che il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi

— ©Riproduzione riservata —

